

Assicurazione per i danni ai macchinari e le apparecchiature oggetto di leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  **ITALIANA ASSICURAZIONI**

Prodotto Leasing beni strumentali

Ed. 07/2022 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 -fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 704 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 646 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 397,1 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 178,7 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 993,6 milioni di euro;
- solvency ratio: 250,20%.

Al contratto si applica la legge italiana.





Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

D - GARANZIA DELIMITATA	la condizione consente di estendere la copertura ai danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
D1 - GARANZIA DELIMITATA	la condizione riprende quanto già normato nella precedente condizione integrando anche i danni da fenomeno elettrico accidentale.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

A - MAGGIORI COSTI PER TRASPORTI AEREI	la garanzia viene estesa ai costi supplementari per trasporti con linee aeree regolari.
B - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI E DOLOSI	la condizione consente di comprendere in copertura anche i danni materiali e diretti in seguito a scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi.
B1 - TERRORISMO	la condizione copre i danni ai beni in leasing derivanti da incendio, scoppio e altri danni diretti in conseguenza di terrorismo.
C - MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ	la garanzia viene estesa ai costi supplementari per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità.
E - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE	la condizione consente di inserire in copertura anche le apparecchiature ad impiego mobile poste all'esterno dei locali sia durante il trasporto sia durante il loro utilizzo.
F - TERREMOTO	la condizione copre i danni materiali ai beni in leasing causati da terremoto
G - COLPA GRAVE	la condizione estende la copertura ai danni causati da colpa grave del Contraente.
I - MACCHINARIO ED ATTREZZATURA DI CANTIERE – INCIDENTI DI CANTIERE	la condizione consente di estendere la copertura ai macchinari e apparecchiature di cantiere posti all'aperto, durante le operazioni di carico, scarico e trasporto e relativamente alle gru a torre anche durante le operazioni di montaggio e smontaggio.
L - VALORE ALLO STATO D'USO	la condizione deroga ad alcuni articoli che disciplinano il contratto di assicurazione, precisando che i beni assicurati sono in uso.



Che cosa non è assicurato?

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella Garanzia Base e nelle Condizioni Speciali indicate sopra non vengono indennizzati:

ESCLUSIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

- ✖ causati da atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni,



insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, sommosse, tumulti popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, equestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio;

- ✗ causati da esplosioni e radiazioni nucleari o da contaminazioni radioattive;
- ✗ indiretti da qualsiasi causa originati.

Vi sono ulteriori delimitazioni ove la Società non risponde dei danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici a:

- ✗ tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
- ✗ conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- ✗ materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

Mentre per apparecchiature e moduli elettronici, sono escluse le prestazioni previste dai relativi contratti di assistenza tecnica.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- ✗ controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
- ✗ eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- ✗ aggiornamento tecnologico;
- ✗ danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause accidentali esterne.

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

- ✗ di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ✗ a cose per le quali siano trascorsi più di 7 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ✗ causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- ✗ causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per le quali debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
- ✗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ✗ dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- ✗ verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- ✗ causati da terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore.

SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Non sono considerati terzi:

- ✗ il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- ✗ le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- ✗ i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;



- ✗ i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- ✗ i danni da furto;
- ✗ tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- ✗ i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- ✗ i danni da inquinamento in genere;
- ✗ danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- ✗ danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

CONDIZIONI SPECIALI

- ✗ B1 – TERRORISMO: sono esclusi i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.
- ✗ E – APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE: qualora in fase di sosta su autoveicoli la garanzia Furto opera a condizione che i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati, le portiere chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l'autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
- ✗ H – CENTRALI IDROELETTRICHE: sono esclusi i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di argani di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
- ✗ I – MACCHINARIO ED ATTREZZATURA DI CANTIERE – INCIDENTI DI CANTIERE: sono esclusi i danni causati da guasti meccanici e/o elettrici.



Ci sono limiti di copertura?

! In relazione alla Somma Assicurata si applicano franchigie e minimi come segue:

Somma assicurata per singola cosa	Franchigia fissa o in % della somma assicurata per singola cosa
fino a 5.000	euro 150
da 5.000 a 15.000	1.50% col minimo di euro 150
da 15.000 a 50.000	0.80% col minimo di euro 225
da 50.000 a 150.000	0.40% col minimo di euro 400
oltre 150.000	0.30% col minimo di euro 600

! Per alcuni beni e garanzie sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come da seguente schema:

	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
mezzi di chiusura dei locali insufficienti, non esistenti o non messi in funzione	Vedere tabella suindicata	25%	
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI E DOLOSI	Vedere tabella suindicata	10%	75% della Somma Assicurata per singola locazione



MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ	Vedere tabella suindicata		20% dell'importo indennizzabile a termini della SEZIONE I
TERREMOTO	2% e minimo Vedere tabella suindicata		
MACCHINARIO ED ATTREZZATURA DI CANTIERE – INCIDENTI DI CANTIERE	Vedere tabella suindicata	25% per danni da Furto 10% ogni altra causa	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

SEZIONE I DANNI ALLE COSE	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Il Contraente o l'Assicurato devono trasmettere la denuncia entro 10 giorni dal sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Pagamento del sinistro: Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: L'Assicurato, deve darne avviso preceduto da telegramma, per sinistri mortali o di notevole entità, con la narrazione del fatto.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.



Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
------------------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio può essere pagato o in un'unica soluzione o in più rate. Può quindi essere richiesto un frazionamento diverso da annuale: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite con una tolleranza di quindici giorni. Il premio è comprensivo di imposte.
Rimborso	Secondo quanto disposto dall'art. 1896 c.c. se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso: in tal caso il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni avrà diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata o non ne sia venuta a conoscenza. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti; in tal caso, il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Se il premio è stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto con rimborso della parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è destinato a soggetti (locatari, conduttori) che devono assicurare beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulati con Società di leasing (locatori).	





Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,80% dei premi contabilizzati.

Riguardo esclusivamente le polizze connesse a mutui e finanziamenti, si precisa che, sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 172, di cui euro 110 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 63,85% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati per iscritto a: - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – Email: benvenutitaliana@italiana.it La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745 - via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Commissione di Garanzia dell'Assicurato: Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it



	Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

